

IVA

Lodo arbitrale: nota di variazione senza limiti temporali

di Sandro Cerato

La **sottoscrizione di un lodo arbitrale** legittima l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali** ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), ed il correlato esercizio della **detrazione** dell'imposta può essere esercitato entro il **termine "lungo"** della presentazione della dichiarazione del **secondo anno successivo**, qualora il presupposto si sia verificato prima del **1° gennaio 2017**.

È quanto emerge dalla [risposta n. 55/2019](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad un'istanza di interpello riguardante una complessa definizione dei rapporti sfociata nella sottoscrizione di un **lodo arbitrale** tra due società.

Preliminarmente, l'Agenzia osserva che il **lodo arbitrale**, disciplinato dagli [articoli da 806 a 840 c.p.c.](#), ha la stessa efficacia di una sentenza e la sua **valenza giuridica**, come statuito dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 4965/2003** (che conferma un indirizzo già consolidato), ha **"efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e ciò ancorché il lodo in questione non essendo stato ancora depositato, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale"**.

Lo stesso [articolo 824-bis c.p.c.](#) (inserito dal **D.Lgs. 40/2006**) statuisce che **"salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria"**.

In ambito Iva, l'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) individua una serie di **eventi contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili)**, ovvero il **mancato pagamento** in tutto o in parte del corrispettivo contrattuale a seguito di **procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali infruttuose**, a fronte dei quali il cedente o prestatore può emettere una **nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali**, a fronte della quale è legittimato a portare in **detrazione** la relativa imposta (ferma restando la necessità che la fattura originaria sia stata registrata e la relativa imposta abbia concorso alla formazione della liquidazione periodica).

Nella [risposta n. 55/2019](#) l'Agenzia delle Entrate precisa che il **lodo arbitrale rituale** è riconducibile alle ipotesi di revoca, rescissione, risoluzione e recesso del contratto che legittima **l'emissione della nota di variazione senza limiti temporali** ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Premesso ciò, l'Agenzia osserva che il **termine iniziale per l'esercizio del diritto alla detrazione**

dell'imposta correlata alla nota di variazione in diminuzione coincide con la **data di sottoscrizione del lodo arbitrale**, poiché, come detto, la sua valenza giuridica assume rilievo già dalla sua **sottoscrizione**, anche se non ancora depositato e reso esecutivo.

Per quanto riguarda il **limite temporale per l'esercizio della detrazione**, come noto, l'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), come modificato dall'[articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017](#), dispone che *“il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

In relazione alle **note di credito**, la [circolare AdE 1/E/2018](#) ha precisato che il **nuovo limite temporale si applica alle note di variazione emesse a partire dal 1° aprile 2017**, a condizione che i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell'operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

Tuttavia, poiché nel caso di specie l'evento che ha legittimato l'emissione della nota di variazione è **antecedente al 1° gennaio 2017**, il **termine per l'esercizio della detrazione è quello “vecchio”**, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione Iva del secondo anno successivo.

Infine, l'Agenzia precisa che, laddove fosse spirato il termine per l'esercizio del **diritto alla detrazione**, il contribuente non può presentare la **dichiarazione integrativa** in quanto non si ravvisa alcun errore o omissione da correggere.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)